



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 25.05.2018

Rev.03 del 13.04.2018

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art.2 – DEFINIZIONI	2
TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	2
<i>CAPO 1 - CANTIERI</i>	2
Art. 3 – CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE	2
Art. 4 – LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE	2
Art. 5 – ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE	3
Art. 6 – ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO – PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI	3
Art. 7 – CASI PARTICOLARI	4
<i>CAPO 2 – ATTIVITA' AGRICOLE</i>	4
ART. 8 – CRITERI E LIMITI	4
<i>CAPO 3 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO</i>	4
ART. 9 – DEFINIZIONE	4
ART. 10 – CRITERI E LIMITI	5
<i>CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</i>	6
Art. 11 – CRITERI E LIMITI	6
TITOLO III - GRANDI OPERE	8
ART. 12 – DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	8
ART. 13 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA	8
ART. 14 – SANZIONI	9
ART. 15 – ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	9
<u>TABELLE</u>	<u>10</u>
<u>ALLEGATI</u>	<u>13</u>

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 45 del 21/01/02, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

2. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o derivanti da strepiti di animali.

Per le suddette fattispecie si applica il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art.2 – DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. La Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse specifici valori limite. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art.2.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1 - CANTIERI

Art. 3 – CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4 – LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori,

flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 5 – ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di orario e di rumore, indicati al precedente articolo 4, è oggetto di apposita dichiarazione da presentarsi all'Amministrazione Comunale:

a. nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a titolo edilizio, contestualmente alla presentazione dello stesso;

b. nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a Permesso di Costruire, contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori;

Art. 6 – ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO – PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di rumore e/o di orari di cui al precedente articolo 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 7 – CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

2. I cantieri posti in confine ad aree particolarmente protette, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche - quanto ai livelli di rumore - dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere, sulla quale ARPAE produrrà il parere tecnico di competenza e l'Amministrazione Comunale l'autorizzazione relativa.

CAPO 2 – ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 8 – CRITERI E LIMITI

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

CAPO 3 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 9 – DEFINIZIONE

1. Sono *manifestazioni a carattere temporaneo*, soggette alla presente disciplina, le seguenti attività:

- a) i concerti e gli spettacoli;
- b) le feste popolari e le sagre e i luna park;
- c) le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni;
- d) le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo;

e) eventi organizzati a supporto di altre attività quali i pubblici esercizi - ad esclusione delle attività permanenti o stagionali che rientrino nelle attività accessorie ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/03 per le quali sia già stata presentata la VPIAA (valutazione preliminare impatto acustico ambientale) contestualmente alla SCIA di inizio attività o successivamente - con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente o stagionale nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.

2. Le attività permanenti o stagionali che rientrano nelle attività accessorie ai pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/03, per le quali sia già stata presentata la VPIAA – valutazione preliminare impatto acustico ambientale – sono comunque soggette ai limiti di orario ed inquinamento acustico di cui ai punti 5 – 6 della Tabella 2.

3. Il presente Capo II integra e supera quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (DC 49/09 e 97/10) in materia di tutela della quiete pubblica (art. 46) in materia di manifestazioni temporanee, in particolare per quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 .

ART. 10 – CRITERI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 (Zonizzazione acustica comunale) ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n.20/2000, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella **tabella 1** allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.

2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle **tabelle 2 e 3**.

3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio .

Il Dirigente pubblico competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il Dirigente procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornate le suddetta tabella 1, 2 e 3.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui ai precedenti commi, è oggetto di preventiva comunicazione di attività rumorosa temporanea, da presentarsi all'Amministrazione comunale almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera regolarmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'Allegato 3. In questo caso l'Ufficio preposto provvede ad inoltrare la stessa al Distretto ARPAE territorialmente competente, senza ulteriori seguiti. La stessa non sostituisce l'eventuale SCIA o domanda di effettuazione pubblico spettacolo, da presentarsi nelle modalità e nei tempi previsti ai sensi del D.L. 222/2016 come disposto dagli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) approvato con R.D. 733/1931.

Ai fini della semplificazione amministrativa il richiedente ha facoltà di inviare una comunicazione unica, cumulativa per più avvenimenti (nel misura massima di n.3 eventi) rientranti nella medesima classificazione di cui ai commi precedenti, allegando alla comunicazione stessa un programma degli eventi previsti.

5. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego. Nel caso di comunicazioni relative ad eventi o manifestazioni che si svolgano in luoghi ubicati ad una distanza inferiore a metri 100 l'uno dall'altro, il Comune avrà la facoltà di autorizzare solo una parte degli eventi comunicati, secondo principi di pari opportunità tra i richiedenti.

6. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle allegate, possono richiedere all'Amministrazione comunale autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della stessa, come da Allegato 4, correlando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 11 – CRITERI E LIMITI

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

3. DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dalle 7.00 alle 21.00 con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: ad una distanza superiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Il cannoncino dovrà avere la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

4. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE DA PARTE DEL GESTORE SERVIZIO RIFIUTI URBANI

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del *Gestore del Servizio di Rifiuti Urbani*, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate:

- l'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- l'uso delle moto-spazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

L'attività di raccolta foglie eseguita da privati rientra tra quelle regolate dal comma 1 "Macchine da giardino".

6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

TITOLO III - GRANDI OPERE

ART. 12 – DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come *grandi opere* tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.

2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle **tabelle 1, 2 e 3** sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a. LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b. LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.

Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).

3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPAE ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPAE ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.

4. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPAE. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

ART. 14 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 500 a € 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della L.n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

ART. 15 – ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

TABELLE

TABELLA 1 - COMUNE DI CORREGGIO

ZONA FESTE E STADIO COMUNALE - VIA FAZZANO

- Area destinata a manifestazioni con grande affluenza ed in sedi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale -

SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG.	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	afflusso atteso > 1.000 persone	30	8 h	70	75	108	<u>24.00(1)</u> <u>01.00(2)</u>
	afflusso atteso <u>> 200</u> <u>< 1000</u> persone	10	8 h	70	75	108	<u>24.00(1)</u> <u>01.00(2)</u>
Note: (1) gg. feriali e festivi; (2) Venerdì e gg. prefestivi							

TABELLA 2 - COMUNE DI CORREGGIO

- Altre Manifestazioni (private) -

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni annui	Limite in facciata Laeq	Limita LASlow In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LASmax
<u>1</u>	<u>Concerti e manifestazioni all'aperto</u>	<u>> 1.000</u>	<u>12 h</u>	<u>3</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	<u>23.30(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<u>2</u>	<u>Concerti e/o manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicata agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)</u>	<u>> 1.000</u>	<u>8 h</u>	<u>20</u>	<u>85</u>	<u>90</u>	<u>23.30(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<u>3</u>	<u>Concerti e manifestazioni all'aperto</u>	<u>> 200</u> <u>≤ 1.000</u>	<u>12 h</u>	<u>16</u>	<u>85</u>	<u>90</u>	<u>23.30(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<u>4</u>	<u>Discoteche e similari all'aperto</u>	<u>> 200</u>	<u>4 h</u>	<u>10 (non consecutivi)</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<u>5</u>	<u>Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.) ad es. bar, gelaterie, ristoranti ecc.</u>	<u>< 200</u>	<u>8 h</u>	<u>24 (3) in Centro Storico</u> <u>36 (3) nel restante territorio</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>23.30(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<u>6</u>	<u>Attività musicali al chiuso quali ad es. piano-bar o altre manifestazioni esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.)</u>	<u>< 200</u>	<u>8 h</u>	<u>24 (3) in Centro Storico</u> <u>36 (3) nel restante territorio</u>	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>23.30(1)</u> <u>01.00(2)</u>	<u>108</u>
<p>Note: (1) <u>gg. feriali e festivi;</u></p> <p>_____ (2) <u>Venerdì e gg. prefestivi</u></p> <p>_____ (3) <u>(non consecutivi) MAX 2 giorni per settimana</u></p>								

TABELLA 3 - COMUNE DI CORREGGIO

- Manifestazioni a valenza pubblica nel Centro Storico e Parco Urbano -

Cat.	Sito	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limita LA _{slow} In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LA _{Smax}
1	Fiera di San Giuseppe	> 1.000		3	80	85	24.00	108
2	Fiera di San Quirino	> 1.000		5	80	85	<u>24.00(1)</u> <u>01.00(2)</u>	108
3	Notte Bianca	> 1.000	8 h	2	95	100	02.00	108
4	Fiera di San Luca	> 1.000		3	80	85	24.00	108
5	Concerto "Città della Musica"	> 1.000	8 h	5	95	100	24.00	108
6	Mostre/mercati straordinari e/o tematici	> 200 < 1.000		30	80	85	24.00	108
7	Festa 25 Aprile	> 1.000	12 h	1	95	100	24.00	108
<p><u>Note: (1) gg. feriali e festivi;</u></p> <p><u> (2) Venerdì e gg. prefestivi</u></p>								

ALLEGATI